Codice DB1813

D.D. 14 ottobre 2014, n. 501

Affidamento a Finpiemonte s.p.a. della gestione del "Fondo regionale per il sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo" - l. r. 16/1984 e del "Fondo per interventi a sostegno dell'editoria piemontese" - art. 3, comma 1, lettera a della l.r. 18/08 e smi. Approvazione dello schema di contratto.

Con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti; in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della citata Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella bozza allegata.

- La L.R. del 2 Marzo 1984 n. 16 "Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo" stabilisce quanto segue:
- art. 1: la Regione Piemonte, al fine di contribuire allo sviluppo delle attività culturali e alla qualificazione del tessuto urbano promuove e sostiene iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo;
- art. 2: la Regione Piemonte, avvalendosi della collaborazione della Finpiemonte ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1976 n. 8, persegue le finalità indicate nell'art. 1.

La gestione del Fondo è stata affidata a Finpiemonte, regolando i rapporti con un'apposita convenzione rinnovata con cadenza triennale, sino alla convenzione rep. n 9728 del 03.12.2004, la cui validità era stata infine prorogata con determinazione n. 17 del 29.01.2008 nelle more dell'approvazione dello schema di contratto tipo tra Regione e Finpiemonte.

Con D.G.R. n. 38-12517 del 18.05.2004, sono stati approvati gli obiettivi, le caratteristiche settoriali e territoriali, le condizioni di ammissibilità delle iniziative finanziabili e le modalità di utilizzo del finanziamento per il triennio 2004/2006, mediante la costituzione di un fondo rotativo alimentato per il 50% da fondi regionali e per il 50% da fondi bancari; tale modalità di intervento è stata nuovamente prevista nell'ambito del Programma di Attività 2009-2011 dell'Assessorato alla Cultura della Regione approvata con D.G.R. n. 48 - 12423 del 26.10.2009; in data 21.04.2011 Regione e Finpiemonte hanno sottoscritto un ulteriore contratto per la gestione del Fondo (rep. 16150), con scadenza 31.12.2013.

La L.R. 25 giugno 2008 n. 18 "Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale" stabilisce, all'art. 1, comma 1 ("Finalità") quanto segue: "Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, la Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio della piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio

culturale e linguistico piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi".

Stabilisce altresì all'art. 3, comma 1, lettera a) recante "Interventi a sostegno dell'editoria" quanto segue: "Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, la Regione attua i seguenti interventi: a) erogazione di contributi in conto interessi per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico.

Con D.G.R. n. 10-7546 del 7.5.2014 (recante "Legge regionale 25.6.2008, n. 18. Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale. Approvazione del programma degli interventi per la piccola editoria per l'anno 2014 e criteri per la concessione dei contributi a sostegno dell'editoria libraria piemontese"), la Giunta Regionale ha definito per l'anno 2014 le linee di indirizzo e gli ambiti di intervento per la piccola editoria piemontese, ribadendo (come indicato nell'allegato A al citato provvedimento) l'importanza degli interventi a sostegno dell'accesso ai mutui bancari a tasso agevolato per investimenti destinati all'ammodernamento tecnologico delle piccole aziende editrici.

Con D.G.R. n. 42-12573 del 16 novembre 2009 è stato approvato il Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno dell'editoria piemontese di cui all'art. 3 della L.R. 18/2008 e s.m.i.

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, si rende necessario formalizzare il rapporto fra questa Direzione Regionale e Finpiemonte s.p.a.. A tal fine è stato predisposto uno schema di contratto di durata triennale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che definisce il contenuto dell'affidamento regionale per la gestione delle attività relative al "Fondo regionale per il sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo" e al "Fondo per interventi a sostegno dell'editoria piemontese", nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro. Il contratto definisce le modalità tecniche di gestione dei Fondi nonché il compenso spettante a Finpiemonte per lo svolgimento dei compiti alla stessa assegnati.

La spesa complessiva per il triennio 2014 – 2016 ammonta a euro 36.000,00 (o.f.e.), pari a 43.920,00 (o.f.i.), che trova copertura mediante le modalità previste all'art. 24 "Costi delle attività – Corrispettivo" dell'allegato schema di contratto, risulta così ripartita:

 $2014 \in 12.000,00$  (pari a euro 14.640,00 o.f.i.),

 $2015 \in 12.000,00$  (pari a euro 14.640,00 o.f.i.),

2016 € 12.000,00 (pari a euro 14.640,00 o.f.i.),

Tutto ciò premesso,

# IL DIRETTORE

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali sull'azione

amministrativa) e dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35);

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità – art. 4 Legge regionale 7/2001), art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa";

vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione spesa";

vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

vista la legge regionale n. 1 del 5 febbraio 2014 "Legge finanziaria per l'anno 2014";

vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016";

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (artt. 15, 23, 26, 27);

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la L.R. 2 marzo 1984 n. 16 "Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo";

vista la L.R. 25 giugno 2008 n. 18 "Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale"

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti in materia dalle D.G.R.:

- n. 38-12517 del 18.05.2004 "L.R. 2 marzo 1984 n. 16. Sostegno a iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo. Art. 2 comma 3: Obiettivi, caratteristiche settoriali e territoriali, condizioni di ammissibilità delle iniziative finanziabili e modalità di utilizzo del finanziamento per il triennio 2004/06",
- n. 48 12423 del 26.10.2009 "Programma di attività 2009 2011 della Direzione Cultura, Turismo e Sport e modalita' di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi. Approvazione";

- n. 42-12573 del 16 novembre 2009 "L.r. 25.6.2008 n. 18. Incarico finalizzato alla gestione degli interventi in materia di investimenti in favore delle piccole editrici, da affidare a Finpiemonte s.p.a. nell'ambito della convenzione quadro approvata con DGR. n. 30-8150 del 4.2.2008. Approvazione del documento denominato "Disciplina degli interventi a sostegno dell'editoria piemontese di cui all'art. 3 della l.r. n. 18/2008 e s.m.i.";
- n. 10-7546 del 7.5.2014 "Legge regionale 25.6.2008, n. 18. Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale. Approvazione del programma degli interventi per la piccola editoria per l'anno 2014 e criteri per la concessione dei contributi a sostegno dell'editoria libraria piemontese";

vista la D.G.R. n. 2 - 13588 del 22/03/2010 "Affidamenti diretti a favore di Finpiemonte S.p.A.; approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A" e lo "Schema di contratto tipo - art. 2 comma 4 L.R. n. 17/2007";

#### determina

- di approvare, ai sensi dell'art 2 della L.R. 2 Marzo 1984 n. 16 "Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo", della L.R. 25 giugno 2008 n. 18 "Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale e per le motivazioni e le finalità illustrate in premessa, la bozza di contratto da stipularsi tra la Direzione Cultura, Turismo e Sport della Regione Piemonte e l'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte s.p.a., il cui testo viene allegato alla presente determinazione per farne integrante e sostanziale, per la gestione del "Fondo regionale per il sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo" e per la gestione del "Fondo per interventi a sostegno dell'editoria piemontese";
- di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 36.000,00 (o.f.e.), pari a 43.920,00 (o.f.i.), risulta così ripartita:

 $2014 \in 12.000,00$  (pari a euro 14.640,00 o.f.i.),

 $2015 \in 12.000,00$  (pari a euro 14.640,00 o.f.i.),

2016 € 12.000,00 (pari a euro 14.640,00 o.f.i.).

Agli oneri derivanti dall'applicazione del contratto si fa fronte utilizzando le risorse disponibili presso Finpiemonte S.p.A. sui fondi in oggetto, secondo le modalità stabilite all'art. 24 della bozza di contratto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore ad interim Paola Casagrande

Det. n. del

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A. DELLA GESTIONE DEL "FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AD INIZIATIVE CONCERNENTI LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE CULTURALI E DELLO SPETTACOLO" – L. R. 16/1984 E DEL "FONDO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA PIEMONTESE" - ART. 3, COMMA 1, LETTERA A DELLA L.R. 18/08 E SMI

#### TRA:

REGIONE PIEMONTE in persona del Direttore ad interim della Direzione Cultura, Turismo e Sport dr.ssa Paola Casagrande e domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Via Bertola 34 - Torino, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

Ε

Finpiemonte S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale, Arch. Maria Cristina Perlo, nata a Cuneo l'8 luglio 1956, domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Caterina BIMA di Torino, in data 5 marzo 2012, repertorio n. 118234, registrata a Torino in data 6 marzo 2012, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2014 (nel seguito Finpiemonte)

ove congiuntamente anche "Parti",

#### PREMESSO CHE:

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto
- Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
  - è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
  - opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
  - è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro:
- la L.R. del 2 Marzo 1984 n. 16 "Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo" stabilisce quanto segue:
  - art. 1: la Regione Piemonte, al fine di contribuire allo sviluppo delle attività culturali e alla qualificazione del tessuto urbano promuove e sostiene iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo;
  - art. 2: la Regione Piemonte, avvalendosi della collaborazione della Finpiemonte ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1976 n. 8, persegue le finalità indicate nell'art. 1;

Det. n. del

• la gestione del Fondo è stata affidata a Finpiemonte, regolando i rapporti con un'apposita convenzione stipulata in data 25.11.1998, successivamente rinnovata con cadenza triennale, sino alla convenzione rep. n 9728 del 03.12.2004, la cui validità era stata infine prorogata con determinazione n. 17 del 29.01.2008 nelle more dell'approvazione dello schema di contratto tipo tra Regione e Finpiemonte;

- con D.G.R. n. 38-12517 del 18.05.2004, sono stati approvati gli obiettivi, le caratteristiche settoriali e territoriali, le condizioni di ammissibilità delle iniziative finanziabili e le modalità di utilizzo del finanziamento per il triennio 2004/2006, mediante la costituzione di un fondo rotativo alimentato per il 50% da fondi regionali e per il 50% da fondi bancari:
- tale modalità di intervento è stata nuovamente prevista nell'ambito del Programma di Attività 2009-2011 dell'Assessorato alla Cultura della Regione approvata con D.G.R. n. 48 - 12423 del 26.10.2009;
- in data 21.04.2011 Regione e Finpiemonte hanno sottoscritto un ulteriore contratto per la gestione del Fondo (rep. 16150), con scadenza 31.12.2013;
- la l.r. 25 giugno 2008 n. 18 "Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale" stabilisce, all'art. 1, comma 1 ("Finalità") quanto segue: "Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, la Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio della piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale e linguistico piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi";
- stabilisce altresì all'art. 3, comma 1, lettera a) recante "Interventi a sostegno dell'editoria" quanto segue: "Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, la Regione attua i seguenti interventi: a) erogazione di contributi in conto interessi per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico;
- Con D.G.R. n. 10-7546 del 7.5.2014 (recante "Legge regionale 25.6.2008, n. 18. Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale. Approvazione del programma degli interventi per la piccola editoria per l'anno 2014 e criteri per la concessione dei contributi a sostegno dell'editoria libraria piemontese"), la Giunta Regionale ha definito per l'anno 2014 le linee di indirizzo e gli ambiti di intervento per la piccola editoria piemontese, ribadendo (come indicato nell'allegato A al citato provvedimento) l'importanza degli interventi a sostegno dell'accesso ai mutui bancari a tasso agevolato per investimenti destinati all'ammodernamento tecnologico delle piccole aziende editrici;
- •con D.G.R. n. 42-12573 del 16 novembre 2009 è stato approvato il Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno dell'editoria piemontese di cui all'art. 3 della L.R. 18/2008 e s.m.i.;
- •le Parti, con il presente contratto, intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale per la gestione delle attività relative al "Fondo regionale per il sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo" e al "Fondo per interventi a sostegno dell'editoria piemontese", nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

# CAPO I – GESTIONE DEL "FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AD INIZIATIVE CONCERNENTI LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE CULTURALI E DELLO SPETTACOLO" – L. R. 16/1984

#### Art. 1 - Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di seguito specificate, per la gestione del fondo di cui alla L.R. 16/1984, finalizzato a sostenere iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo.

2. Le attività per la gestione del fondo devono essere espletate nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2 della L.R. 16/1984, nelle deliberazioni di Giunta relative e nella Convenzione Quadro di cui alle premesse.

#### Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

- 1. Relativamente alla misura di cui al presente Capo 1 è affidato a Finpiemonte l'esercizio delle seguenti funzioni e lo svolgimento delle seguenti attività:
- a) la gestione del procedimento di accesso al finanziamento, articolato nelle attività di:
  - ricezione delle domande trasmesse dalla Regione, dopo che la stessa abbia ultimato quanto previsto al successivo articolo 3 punto a);
  - partecipazione al Comitato Tecnico previsto al successivo articolo 8, per l'approvazione dei progetti;
  - adozione dei provvedimenti e degli atti connessi al provvedimento finale di cui al successivo art. 3, adottato dalla Regione;
  - notificazione degli atti e dei provvedimenti sopraindicati ai beneficiari delle agevolazioni;
- b) la ricezione e l'esame della rendicontazione finale prodotta dai beneficiari (integrazioni e rendicontazioni finali);
- c) l'erogazione del finanziamento:
- d) la gestione dei rientri dei fondi rotativi;
- e) i recuperi degli indebiti (salvo i casi in cui sia opportuna o necessaria la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, che deve essere richiesta all'Amministrazione regionale per il tramite della struttura regionale), anche mediante l'insinuazione nelle procedure concorsuali e fallimentari;
- f) le attività strumentali e connesse a quelle sopra elencate quali l'assistenza e l'informazione all'utenza (prima e durante la fase di ricezione delle domande e nella fase successiva alla presentazione delle stesse);
- g) la consultazione e l'implementazione dei registri e delle banche-dati predisposte per la verifica del rispetto dei vincoli prescritti dai Programmi di Intervento (divieti di cumulo, del limite "de minimis", sussistenza di determinati requisiti d'accesso al beneficio, ecc.);
- h) l'adozione, previa comunicazione alla Regione dell'avvio dei relativi procedimenti, degli atti di secondo grado (auto-annullamento, revoca, risoluzione) e la richiesta di restituzione del finanziamento e dell'agevolazione indebitamente fruita;
- i) la collaborazione con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività di informazione e pubblicità del fondo rotativo e di valutazione in itinere ed ex post delle misure e degli interventi finanziati e realizzati fornendo dati, informazioni, documenti e assicurando la disponibilità per colloqui e/o interviste;
- I) l'intervento in giudizio, sia come attore che convenuto (salva la facoltà della Regione di intervenire "ad adiuvandum" e di costituirsi parte civile nel giudizio penale);
- m) la sorveglianza ed il monitoraggio dei flussi di spesa e degli indicatori finanziari, fisici e procedurali delle operazioni finanziate e realizzate:
- n) la rendicontazione dei costi sostenuti da Finpiemonte per lo svolgimento delle attività nell'esercizio delle funzioni affidate;
- o) la gestione, contabile e finanziaria, delle risorse che costituiscono la dotazione finanziaria del "Fondo regionale per il sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo";
- p) ogni altra attività connessa e funzionale a quelle previste nell'ambito del presente contratto.

2. Rientra fra le prestazioni oggetto del presente affidamento il supporto tecnico e giuridico per la predisposizione dei Programmi di Intervento, della modulistica relativa alle domande per l'accesso ai benefici del fondo, che Finpiemonte è tenuta a fornire su richiesta della Regione.

#### Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte - Controllo e vigilanza

- 1. Permangono in capo alla Regione:
- a) la ricezione delle istanze, la verifica delle condizioni formali di ammissibilità e la successiva trasmissione a Finpiemonte per la fase istruttoria;
- b) l'adozione, su parere vincolante del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 8, delle determinazioni di approvazione dei progetti o di motivato diniego delle istanze di finanziamento e la conseguente autorizzazione a Finpiemonte a erogare i finanziamenti;
- c) i compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l'attuazione delle misure affidate a Finpiemonte;
- d) l'adozione degli atti su cui si basano le predette misure di finanziamento (atti di normazione in senso stretto, atti di definizione dei contenuti fondamentali della misura, atti di programmazione, schede tecniche di misura, ecc.), i rapporti con altre Amministrazioni e con l'Unione Europea, fermo restando l'obbligo per Finpiemonte di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;
- e) le altre funzioni di controllo previste dal presente contratto.
- 2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 11 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività di gestione del Fondo, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

#### Art. 4 – Organi di valutazione istruttoria

- 1. Relativamente agli interventi oggetto del presente affidamento, la valutazione di merito delle domande di ammissione ai benefici della L.R. 16/1984 è effettuata da apposito organo di valutazione denominato Comitato Tecnico, istituito presso Finpiemonte e composto da due rappresentanti di Finpiemonte, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due rappresentanti della Regione individuati dalla Direzione Cultura, Turismo e Sport.
- 2. Le valutazioni del Comitato Tecnico relative alle domande di ammissione al finanziamento hanno carattere vincolante.
- 3. Ai componenti del Comitato si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della Convenzione Quadro.

# Art. 5 - Durata del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte della Regione con l'adozione del provvedimento finale previsto dall'art. 3 comma 1 lettera b)

# Art. 6 - Controlli di primo livello

- 1. Nell'ambito dei controlli di primo livello in corso di gestione, Finpiemonte deve svolgere:
- (a) i controlli di tipo amministrativo (documentale) sull'insieme della documentazione tecnica, amministrativa e di spesa (acquisita in copia conforme all'originale) da effettuarsi mediante procedure, metodi e strumenti standardizzati (check list, verbali, ecc.) sulle operazioni finanziate; (b) i controlli in loco, cioè mediante verifiche condotte presso i beneficiari delle operazioni finanziate e realizzate.
- 2. In particolare, i controlli mediante verifiche in loco riguardano i controlli ex post che sono attivati, di norma, entro 3 mesi dalla rendicontazione finale dell'investimento agevolato.
- 3. I controlli mediante verifiche in loco sono finalizzati, in particolare, a verificare la documentazione (tecnica, amministrativa e di spesa) in originale e ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario, l'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti all'ammissione al finanziamento, il rispetto di tutte le prescrizioni recate da norme generali e speciali che regolano l'accesso alle agevolazioni, l'effettiva realizzazione del progetto/investimento ammesso a finanziamento e l'effettività delle spese dichiarate.

Det n del

4. Per ogni verifica in loco, Finpiemonte elabora un rapporto – secondo modalità e strumenti (schede di rilevazione, check list, modelli di verbali, ecc.) che l'affidatario provvederà a definire anche sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione – che specifica l'operazione controllata, il nominativo della persona che ha effettuato il controllo, la data in cui è stato effettuato il controllo, l'oggetto e l'esito della verifica, i provvedimenti assunti (previa informazione alla Regione dell'avvio del relativo procedimento) in conseguenza delle irregolarità riscontrate.

- 5. Qualora Finpiemonte intenda affidare l'esecuzione dei controlli in loco a soggetti esterni, per l'affidamento di tale servizio dovrà procedere conformemente a quanto prescritto dall'art. 10 della Convenzione Quadro citata in premessa.
- 6. Il termine per la conclusione del procedimento di controllo in loco è stabilito in 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione individuale di avvio del procedimento.
- 7. Tale termine si intende sospeso in caso di richieste istruttorie formulate da Finpiemonte o dal soggetto incaricato del controllo.
- 8. In ogni caso, Finpiemonte, entro 10 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo, provvederà ad informare la Regione, anche mediante le procedure informatizzate, dell'esito dei controlli, segnalando, altresì, i provvedimenti conseguentemente adottati e i casi in cui sono stati accertati illeciti amministrativi.
- 9. I controlli mediante verifiche documentali e in loco sono effettuati in base a campionamento casuale, integrato secondo quanto previsto al successivo paragrafo. La dimensione del campione è stabilita dalla Regione in misura comunque non inferiore, su base annua, al 10% della spesa rendicontata ammissibile per i controlli documentali e al 5% per i controlli in loco ed essi sono configurati in modo da tenere anche conto dei fattori di rischio gestionale e della distribuzione di frequenza delle irregolarità rilevata nelle sessioni di controllo precedenti.
- 10. Il campione è obbligatoriamente integrato con le operazioni relativamente alle quali Finpiemonte abbia rilevato anomalie o abbia motivo di ritenere che sussistano irregolarità nonché con le operazioni relativamente alle quali sia pervenuta segnalazione di anomalie o di irregolarità da parte della Regione o di altri soggetti istituzionali o se ne abbia avuta comunque informazione da altre fonti. Il campionamento è effettuato dal Finpiemonte con cadenza non superiore all'anno e la composizione del campione estratto è immediatamente comunicata alla Regione.
- 11. Finpiemonte svolge le attività inerenti i controlli di primo livello amministrativi (documentali) e in loco nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari.

# Art. 7 – Recupero del finanziamento erogato e dell'agevolazione

- 1. Finpiemonte esperisce tentativi di recupero stragiudiziale ed intraprende le necessarie azioni giudiziali per il recupero dei finanziamenti revocati, dell'agevolazione e degli indebiti, degli interessi di mora e delle somme dovute a qualsiasi altro titolo in dipendenza dei finanziamenti erogati ed è altresì autorizzata a definire accordi transattivi.
- 2. Qualora il finanziamento sia già totalmente estinto, Finpiemonte, anche per il tramite degli Istituti di Credito, provvede a recuperare l'agevolazione indebitamente percepita dal beneficiario consistente negli interessi passivi non corrisposti per la quota di finanziamento pubblico.
- 3. Nei casi in cui, esperito ogni altro tentativo di recupero, si renda necessaria la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, Finpiemonte ne fa immediata richiesta all'Amministrazione regionale per il tramite della direzione affidante.

# CAPO II – GESTIONE DEL "FONDO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA PIEMONTESE" - ART. 3, COMMA 1, LETTERA A DELLA L.R. 18/08 E SMI

#### Art. 8 - Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività, di seguito specificate, connesse e funzionali alla gestione delle richieste di contributo regionale per l'accesso a mutui bancari a tasso

Det. n. del

agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico delle sedi delle piccole aziende editrici istituito ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 18/2008.

2. Le attività per la gestione del fondo di cui alla l.r. n. 18/2008 devono essere espletate nel rispetto di quanto stabilito nelle deliberazioni di indirizzo in materia di editoria fornite dalla Giunta Regionale e nella Convenzione Quadro di cui alle premesse.

#### Art. 9 - Attività affidate a Finpiemonte

- 1. Relativamente alle misure di sostegno cui all'art. 1, Capo II del presente atto, è'affidato a Finpiemonte lo svolgimento delle seguenti attività:
- a) gestione del procedimento di accesso all'agevolazione, articolato nelle attività di:
- b) ricezione ed istruttoria, attraverso il Comitato Tecnico, delle domande di agevolazione pervenute:
- c) notifica, ai beneficiari delle agevolazioni, del provvedimento finale (concessione o diniego del beneficio) e degli atti connessi emanati con provvedimenti regionali;
- d) liquidazione dei contributi.
- e) ricezione e verifica della documentazione relativa alla rendicontazione dell'intervento prodotta dal beneficiario in sede di conclusione dei lavori;
- f) stipulazione di convenzioni con gli istituti di credito;
- g) recuperi degli aiuti, determinati all'atto di concessione dell'agevolazione anche mediante l'insinuazione nelle procedure concorsuali e fallimentari, ove verificabili, salvo i casi in cui sia opportuna o necessaria la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, che dovrà essere richiesta all'Amministrazione regionale tramite la struttura regionale affidante;
- h) attività strumentali, e connesse a quelle sopra elencate, quali l'assistenza e l'informazione all'utenza (prima e durante la fase di ricezione delle domande e nella fase successiva alla presentazione delle stesse);
- i) consultazione e implementazione dei registri e delle banche-dati predisposte per la verifica del rispetto dei vincoli prescritti dal Regolamento UE 18.12.2013, n. 1407 (divieti di cumulo, del limite "de minimis", sussistenza di determinati requisiti d'accesso al beneficio, ecc.);
- I) notifica degli atti di secondo grado (auto-annullamento, revoca, risoluzione) e richiesta di restituzione degli aiuti indebitamente fruiti;
- m) collaborazione con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività, sia di informazione e pubblicità del fondo, che di valutazione in itinere ed ex post delle linee di intervento finanziate e realizzate, fornendo dati, informazioni, documenti e assicurando la disponibilità per colloqui e/o interviste, ecc.;
- n) sorveglianza e monitoraggio dei flussi di spesa e degli indicatori finanziari, fisici e procedurali degli interventi realizzati oggetto del contributo;
- o) rendicontazione dei costi sostenuti da Finpiemonte per lo svolgimento delle attività e per l'esercizio delle funzioni affidate:
- p) ogni altra attività connessa e funzionale a quelle previste nell'ambito della presente convenzione.
- 2. Rientra fra le prestazioni oggetto del presente affidamento, il supporto tecnico e giuridico per la predisposizione del programma di intervento, della modulistica relativa alle domande per l'accesso ai benefici del fondo rotativo che Finpiemonte è tenuta a fornire su richiesta della Regione.

ALLEGATO 1

# Art. 10 - Attività svolte dalla Regione Piemonte - Controllo e vigilanza.

- 1. Permangono in capo alla Regione:
- a) l'adozione del provvedimento di concessione del contributo a seguito dell'espletamento delle procedure istruttorie svolte da Finpiemonte;
- b) l'adozione degli atti di secondo grado (auto-annullamento, revoca, risoluzione).
- 2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività di gestione del Fondo, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

### Art. 11 – Iniziative oggetto dell'agevolazione.

1. Sono ammissibili interventi di ristrutturazione aziendale e ammodernamento tecnologico promossi dalle piccole imprese editrici piemontesi. L'importo degli investimenti ammessi a contributo è compreso tra € 2.500,00 ed € 30.000,00.

#### Art. 12 - Beneficiari.

- 1. Possono presentare domanda di agevolazione piccole imprese editrici, così come classificate ai sensi del D.M. 18/04/2005 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12.10.2005, iscritte al Registro delle imprese da almeno due anni e che abbiano prodotto e distribuito, anche al di fuori del territorio regionale, non meno di cinque titoli e non più di cinquecento.
- 2. Le imprese beneficiarie inoltre devono essere indipendenti (e quindi non appartenere a grandi gruppi editoriali) e devono avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Piemonte.

# Art. 13 – Spese ammissibili.

- 1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute (fatturate e pagate), a partire dalla data di presentazione della domanda, aventi ad oggetto:
- a) acquisto di Hardware e Software;
- b) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e arredi:
- c) opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni murarie in genere, necessarie e funzionali al progetto:
- d) opere di manutenzione ordinaria degli immobili oggetto dell'investimento (es. tinteggiatura locali, ecc.).
- 2. Le spese al punto c) sono ammissibili soltanto nei casi in cui il richiedente sia proprietario dell'immobile oggetto dell'investimento o titolare di un diverso diritto reale di godimento sull'immobile stesso.
- 3. Non sono ritenuti ammissibili le spese aventi ad oggetto:
- beni da acquisire in leasing;
- beni usati.

#### Art. 14 - Modalità e termini di presentazione delle domande.

- 1. Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 febbraio di ogni anno.
- 2. Eventuali modifiche di carattere procedurale che dovessero rendersi necessarie in sede di applicazione del presente provvedimento saranno comunicate per iscritto da ciascuna delle parti.
- 3. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, devono essere redatte in conformità al modello predisposto da Finpiemonte S.p.A.

- 4. Le domande devono essere:
- compilate ed inviate telematicamente connettendosi al sito internet www.finpiemonte.info
- confermate da originale cartaceo (su cui deve essere apposta una marca da bollo amministrativa), completo delle firme necessarie e corredato della documentazione obbligatoria, che dovrà essere spedito a Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 10121 TORINO, tramite corriere ufficiale o posta AR, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico. Per il rispetto di tale termine farà fede il timbro di spedizione.

  5. Nel caso in cui l'originale cartaceo non venga inviato entro i termini suddetti. la domanda
- 5. Nel caso in cui l'originale cartaceo non venga inviato entro i termini suddetti, la domanda sarà considerata decaduta.

#### Art. 15 - Procedura di valutazione delle domande.

- 1. L'istruttoria delle istanze è diretta a verificare:
- a) l'ammissibilità delle istanze (sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo ai richiedenti):
- b) il merito creditizio del richiedente.

Ammissibilità - Le domande vengono esaminate entro 45 giorni dalla presentazione, e secondo l'ordine cronologico di arrivo, da un Comitato tecnico di valutazione istituito presso Finpiemonte S.p.A. e composto da:

- uno o più rappresentanti della Regione Piemonte;
- due rappresentanti di Finpiemonte S.p.A., con funzione di Presidente e Segretario.
- E' facoltà del Comitato richiedere al beneficiario qualsiasi informazione o documento aggiuntivo ritenuto necessario ai fini della valutazione. Tale richiesta sospende i termini precedentemente indicati.

Merito creditizio - In caso di valutazione positiva da parte del Comitato, Finpiemonte invia alla banca scelta dal richiedente tra quelle che hanno stipulato l'apposita convenzione, l'autorizzazione ad erogare il finanziamento. La banca deve concludere l'istruttoria tesa ad accertare il merito di credito del richiedente entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione.

- 2. La positiva erogazione del mutuo da parte della banca consente alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport di disporre con proprio provvedimento la concessione effettiva dell'agevolazione. A seguito della concessione, Finpiemonte corrisponde al beneficiario l'importo dell'agevolazione.
- 3. I beneficiari possono ottenere una nuova agevolazione solo successivamente all' approvazione del rendiconto finale relativo alla precedente domanda. In caso di mancata approvazione del rendiconto, le imprese possono ottenere una nuova agevolazione solo successivamente alla restituzione del debito residuo.
- 4. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della Finpiemonte spa, con l'adozione del provvedimento finale da parte del responsabile del procedimento presso il Settore Biblioteche, Archivi ed istituti Culturali della Direzione Cultura, Turismo e Sport.

#### Art. 16 - Tipologia ed entità dell'agevolazione.

- 1. L'aiuto consiste in un contributo regionale a copertura del 100% degli interessi gravanti su un finanziamento bancario a tasso fisso e per la durata massima di 5 anni, stipulato con le banche convenzionate.
- 2. L'intervento agevolativo è riferito solo alla quota del finanziamento dei costi considerati ammissibili ai sensi del precedente articolo 11 ("Iniziative oggetto di agevolazione") e secondo il piano di rientro quinquennale previsto dall'Istituto di credito prescelto, al quale sarà versato direttamente il contributo.

Det. n. del

3. Finpiemonte eroga ai beneficiari il contributo regionale in conto interessi in un'unica soluzione e in forma attualizzata al tasso di finanziamento espresso in forma equivalente.

#### Art. 17 - Tempi di realizzazione e rendiconto.

- 1. La realizzazione dell'intervento dovrà concludersi, coerentemente con le previsioni indicate in domanda, nell'arco temporale di 18 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.
- 2. Il rendiconto finale delle spese sostenute, redatto sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it, dovrà essere inoltrato a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 10121 Torino), entro 30 giorni dalla data di ultimazione del programma (data di emissione dell'ultima fattura ammissibile).
- 3. Eventuali richieste di proroga verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e previo parere del Comitato tecnico.
- 4. Tutte le modifiche ai programmi di investimento devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, e comunque non oltre la data di conclusione del progetto di sviluppo, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere Comitato tecnico.

#### Art. 18 - Cause di revoca dell'agevolazione.

- 1. Le agevolazioni concesse a favore delle piccole imprese editrici sono revocate in presenza delle sequenti cause:
  - a) la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;
  - b) l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo;
  - il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;
  - d) l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
  - e) si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
  - f) l'impresa beneficiaria non presenti la documentazione richiesta;
  - g) si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dall' impresa beneficiaria nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
  - h) in sede di rendicontazione finale si rilevino spese non ammissibili in misura superiore al 5% del finanziamento concesso.
- 2. In caso di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo dell'agevolazione maggiorato di un tasso di interesse legale, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

# Art. 19 - Controlli di primo livello

1. Nell'ambito dei controlli di primo livello in corso di gestione, Finpiemonte deve svolgere: (a) i controlli di tipo amministrativo (documentale) sull'insieme della documentazione tecnica, amministrativa e di spesa (acquisita in copia conforme all'originale) da effettuarsi mediante procedure, metodi e strumenti standardizzati (check list, verbali, ecc.) sulle operazioni finanziate; (b) i controlli in loco, cioè mediante verifiche condotte presso i beneficiari delle operazioni finanziate e realizzate.

Det. n. del

2. In particolare, i controlli mediante verifiche in loco riguardano i controlli ex post che sono attivati, di norma, entro 3 mesi dalla rendicontazione finale dell'investimento agevolato.

- 3. I controlli mediante verifiche in loco sono finalizzati, in particolare, a verificare la documentazione (tecnica, amministrativa e di spesa) in originale e ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario, l'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti all'ammissione al finanziamento, il rispetto di tutte le prescrizioni recate da norme generali e speciali che regolano l'accesso alle agevolazioni, l'effettiva realizzazione del progetto/investimento ammesso a finanziamento e l'effettività delle spese dichiarate.
- 4. Per ogni verifica in loco, Finpiemonte elabora un rapporto secondo modalità e strumenti (schede di rilevazione, check list, modelli di verbali, ecc.) che l'affidatario provvederà a definire anche sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione che specifica l'operazione controllata, il nominativo della persona che ha effettuato il controllo, la data in cui è stato effettuato il controllo, l'oggetto e l'esito della verifica, i provvedimenti assunti (previa informazione alla Regione dell'avvio del relativo procedimento) in conseguenza delle irregolarità riscontrate.
- 5. Qualora Finpiemonte intenda affidare l'esecuzione dei controlli in loco a soggetti esterni, per l'affidamento di tale servizio dovrà procedere conformemente a quanto prescritto dall'art. 10 della Convenzione Quadro citata in premessa.
- 6. Il termine per la conclusione del procedimento di controllo in loco è stabilito in 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione individuale di avvio del procedimento.
- 7. Tale termine si intende sospeso in caso di richieste istruttorie formulate da Finpiemonte o dal soggetto incaricato del controllo.
- 8. In ogni caso, Finpiemonte, entro 10 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo, provvederà ad informare la Regione, anche mediante le procedure informatizzate, dell'esito dei controlli, segnalando, altresì, i provvedimenti conseguentemente adottati e i casi in cui sono stati accertati illeciti amministrativi.
- 9. I controlli mediante verifiche documentali e in loco sono effettuati in base a campionamento casuale, integrato secondo quanto previsto al successivo paragrafo. La dimensione del campione è stabilita dalla Regione in misura comunque non inferiore, su base annua, al 10% della spesa rendicontata ammissibile per i controlli documentali e al 5% per i controlli in loco ed essi sono configurati in modo da tenere anche conto dei fattori di rischio gestionale e della distribuzione di frequenza delle irregolarità rilevata nelle sessioni di controllo precedenti.
- 10. Il campione è obbligatoriamente integrato con le operazioni relativamente alle quali Finpiemonte abbia rilevato anomalie o abbia motivo di ritenere che sussistano irregolarità nonché con le operazioni relativamente alle quali sia pervenuta segnalazione di anomalie o di irregolarità da parte della Regione o di altri soggetti istituzionali o se ne abbia avuta comunque informazione da altre fonti. Il campionamento è effettuato dal Finpiemonte con cadenza non superiore all'anno e la composizione del campione estratto è immediatamente comunicata alla Regione.
- 11. Finpiemonte svolge le attività inerenti i controlli di primo livello amministrativi (documentali) e in loco nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari.

# Art. 20 - Conformità alla normativa comunitaria e regole di cumulo.

- 1. Ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 18/2008, le agevolazioni del presente provvedimento sono disposte nel rispetto del regime "de minimis" di cui al Regolamento UE 18.12.2013, n. 1407 in materia di aiuti di importanza minore.
- 2. Le agevolazioni ottenute con la presente misura non possono essere cumulate con altre agevolazioni per gli stessi costi ammissibili.

#### Art. 21 -Recupero del finanziamento erogato e dell'agevolazione.

1. Finpiemonte esperisce tentativi di recupero stragiudiziale ed intraprende le necessarie azioni giudiziali per il recupero dei finanziamenti revocati, dell'agevolazione e degli indebiti,

degli interessi di mora e delle somme dovute a qualsiasi altro titolo in dipendenza dei finanziamenti erogati ed è altresì autorizzata a definire accordi transattivi.

- 2. Qualora il finanziamento sia già totalmente estinto, Finpiemonte, anche per il tramite degli Istituti di Credito, provvede a recuperare l'agevolazione indebitamente percepita dal beneficiario consistente negli interessi passivi non corrisposti per la quota di finanziamento pubblico.
- 3. Nei casi in cui, esperito ogni altro tentativo di recupero, si renda necessaria la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, Finpiemonte ne fa immediata richiesta all'Amministrazione regionale per il tramite della direzione affidante.

#### CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 22 - Durata

- Il presente contratto decorre dall'atto della sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2016.
- 2. In caso di necessità possono essere concordate tra le Parti eventuali proroghe mediante provvedimento dirigenziale nel quale viene stabilito il nuovo termine di scadenza del contratto, senza obbligo di modifica dello stesso.

#### Art. 23 - Modalità di svolgimento dell'affidamento - Norma di Rinvio

- 1. Finpiemonte svolge le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel programma degli Interventi e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.
- 2. La Regione si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.

#### Art. 24 – Costi delle attività – Corrispettivo

- 1. La Regione corrisponde a Finpiemonte per l'affidamento in oggetto un corrispettivo a copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da Finpiemonte stessa, oltre l'IVA, come determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro.
- 2. Detto corrispettivo complessivo, sulla base delle previsioni delle attività svolte e da svolgere negli anni 2014, 2015 e 2016 , è convenuto tra le Parti in complessivi Euro 36.000,00 (oltre IVA), ripartito in tre quote annuali, salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati dall'art. 30 della Convenzione Quadro.
- 3. La copertura del corrispettivo è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati sulla disponibilità complessiva dei Fondi, e qualora incapienti, dalla dotazione dei medesimi.
- 4. Finpiemonte presenta annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.
- 5. Il pagamento annuale viene effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all'attività di gestione svolta.
- 6. Il compenso viene erogato autorizzando Finpiemonte a prelevare il relativo importo dai Fondi stessi.

#### Art. 25 - Modalità di revisione del contratto

- 1. Le parti possono di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento Regionale o della Convenzione Quadro, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
- 2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo sono formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Det. n. del

### Art. 26 - Revoca dell'affidamento

Esclusivamente per quanto concerne la gestione della gestione dell'FONDO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA PIEMONTESE" (art. 3, comma 1, lett. A) della L.R. 18/08 e smi di cui al capo II del presente atto, l'affidamento in oggetto può essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

#### Art. 27 - Risoluzione del contratto

- 1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve per mutuo consenso o qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
- 2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
- 3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

#### Art. 28 - Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

### Art. 29 - Registrazione in caso d'uso

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

# Art. 30 - Foro Competente

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino, \_\_\_\_\_\_

Finpiemonte S.p.A. Regione Piemonte
Il Direttore generale Il Direttore ad interim della Cultura,
Turismo e Sport

Maria Cristina Perlo Paola Casagrande